ALL. A

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **6 agosto 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale della **FASTBOOK SPA.** per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91.

Sono presenti:

- per la FASTBOOK SPA.: Agostino Picascia, Mirco Dordolo
- per la CONFCOMMERCIO LOMBARDIA: Elisa Merola
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Daria Banchieri
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Elena M. Vanelli
- per la UILTuCS Naz.le: Antonio Vargiu
- per ITALIA LAVORO: Piergiorgio Martufi

PREMESSO CHE

- la FASTBOOK SPA (d'ora in poi Società), con sede legale a Trezzano Sul Naviglio (MI), svolge attività di commercio all'ingrosso di libri ed altre pubblicazioni editoriali, su tutto il territorio nazionale.La Società presenta un organico complessivo pari a n.92 dipendenti ai quali applica il CCNL del settore commercio/terziario
- La Società sta fruendo della CIGS per crisi aziendale dal 01/09/13, sino al 31/08/13
- la Società, con nota del 27/05/13, prot. n.12557 del 04/06/13, comunica l'apertura, avvenuta in data 27/05/13, della procedura di licenziamento collettivo, per n. 27 lavoratori,
- in data 15/07/13 (prot. n. 16514, del 23/07/13), la Società invia copia del mancato accordo tra le Parti Sociali, avvenuto in data 15/07/13 in sede sindacale e la contestuale richiesta di incontro, presso questo Ministero, per l'espletamento della fase amministrativa della Procedura stessa

- il Ministero, pertanto, con nota del 25/07/13 (prot. n. 16692) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna ;
- in esito al presente incontro, la Società dichiara che negli ultimi anni la situazione aziendale è andata continuamente peggiorando, a causa della sfavorevole situazione di mercato in cui la società opera ed alla costante e pesante flessione della domanda che ha portato ad un sensibile calo delle vendite. Dopo un ampio ed approfondito confronto, le Parti, per evitare un impatto traumatico per i lavoratori, ed evitare i licenziamenti, convengono di richiedere un periodo di Cig in deroga per traguardare questo periodo di crisi ed attutire al massimo l'impatto per i lavoratori, nell'auspicio che, durante la fruizione del periodo di Cassa, si possano verificare ipotesi di ripresa dell'attività e di riassorbimento di parte degli esuberi. I lavoratori da collocare in Cig in deroga risultano essere complessivamente n.30, con differenti modalità di fruizione della Cassa come di seguito specificato.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che "*.. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.*"

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7 ,11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere **dal 01/09/13** e sino al **31/12/13** per un numero massimo di **30 lavoratori,** ripartiti, nei criteri e nelle modalità di applicazione, come di seguito specificato:

- REGIONE **EMILIA (sede di Bologna)**: n. **1** lavoratore sarà collocato in CIG in deroga a zero ore, senza rotazione, stante la soppressione della funzione svolta da tale lavoratore

- **REGIONE LAZIO (sede di Roma):** 7 lavoratori, di cui:

- **n. 5** lavoratori, saranno collocati in CIG in deroga a rotazione con riduzione oraria media del 20%, con picchi massimi del 100%, nel rispetto di tale media
- **n. 2** lavoratori saranno collocati in CIG in deroga a zero ore, senza rotazione, stante la soppressione delle funzioni svolte da tali lavoratori

- **REGIONE TOSCANA (sede di Sesto Fiorentino – FI - :n 10** lavoratori di cui:
 - n **9** lavoratori, di cui n.2 con part-time medio del 75% saranno collocati in cig in deroga a rotazione con una riduzione oraria media del 45% con picchi massimi del 100%, nel rispetto di tale media.
 - n **1** lavoratore sarà collocato in CIG in deroga a zero ore, senza rotazione, stante la soppressione della funzione svolta da tale lavoratore

- **REGIONE VENETO: n.12** lavoratori di cui:
 - n.**11**, di cui n. 9 full-time e n. 2 con part-time medio del 62,5% saranno collocati in cig in deroga, a rotazione,con una riduzione oraria media del 64% con picchi massimi del 100%, nel rispetto di tale media.
 - n **1** lavoratore sarà collocato in CIG in deroga a zero ore, senza rotazione, stante la soppressione della funzione svolta da tale lavoratore

2. La Società anticiperà il trattamento dell'integrazione salariale alle normali scadenze di paga

3. Le Parti concordano, altresì, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della Cig attraverso incontri periodici in sede territoriale e nazionale, su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori coinvolti.

4. come piano di gestione degli esuberi la società si impegna a:

 - proporre ai lavoratori in Cassa, le ricollocazioni, presso le proprie sedi
 - proporre ai lavoratori riduzioni di orario esclusivamente su base volontaria
 - ricercare finanziamenti da parte degli enti preposti allo svolgimento delle politiche attive sul territorio
 - lasciare aperta la mobilità su base esclusiva della non opposizione al licenziamento, per un numero massimo di 27 unità lavorative, per tutto il periodo di concessione della Cassa. Le eventuali fuoriuscite verranno incentivate dalla Società

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

7. La scrivente D.G. Relazioni Industriali e Rapporti di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Società è, altresì, tenuta a presentare nel più breve

tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il presente verbale sarà trasmesso alle Regioni suindicate ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro, così come previsto dalla legislazione vigente.
Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/91 ed il riconoscimento della misura di Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto

FASTBOOK SPA

CONFCOMMERCIO

LE OO.SS.

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI